ACCORDO TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA E L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO TANSELLA-BASSI, QUALE SPAZIO PER IL BENESSERE, LA SOCIALITÀ E LE ATTIVITÀ ALL'APERTO

TRA

- l'**Università degli Studi di Verona**, con sede in Verona, C.F. 93009870234, rappresentata dalla Dott.ssa Donatella Marsiglia, in qualità di Direttrice Generale, di seguito denominata "Università"

E

- l'**Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona**, con sede in Piazzale Aristide Stefani, 1 – 37126 Verona, C.F. 03901420236, rappresentata dal dottor Paolo Petralia, in qualità di Direttore Generale, di seguito denominata "A.O.U.I."

a seguire congiuntamente indicate come "Parti",

PREMESSO CHE

- L'Università, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, promuove la qualità della vita universitaria per gli studenti e per il personale dipendente dedicando attenzione alle condizioni di lavoro e di studio, con particolare riferimento alla salute e sicurezza e alla funzionalità in tutti gli ambienti di ricerca, studio e lavoro; al benessere nello svolgimento delle molteplici attività; alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; al superamento delle barriere nei confronti dei disabili oltre che alla promozione di attività culturali, sportive e ricreative;
- Che l'Università e l'A.O.U.I. intrattengono da anni rapporti di collaborazione istituzionale basati sulla comune finalità di promuovere il benessere, la salute, la qualità della vita e la crescita culturale e scientifica della comunità universitaria, ospedaliera e del territorio;
- l'A.O.U.I. è proprietaria dell'area verde situata all'interno del compendio del Policlinico di Borgo Roma, adiacente alla Palazzina di Psicologia Medica (a seguire individuata come "Area" – **All. 1**);
- l'Università, in linea con gli obiettivi di sostenibilità sociale e responsabilità istituzionale previsti dal Piano Strategico di Ateneo 2026-2028 (PS) e dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 (PIAO), ha manifestato interesse alla riqualificazione dell'Area sopra indicata, al fine di destinarla ad attività culturali didattiche, ricreative e di promozione del benessere psico-fisico della comunità universitaria e ospedaliera;
- il progetto, denominato "Riqualificazione del Parco Tansella-Bassi, quale spazio per il benessere, la socialità e le attività all'aperto a servizio della comunità universitaria e ospedaliera" (a seguire solo "Progetto"), si fonda sull'idea che gli spazi aperti pubblici possano avere un ruolo attivo nella promozione del benessere individuale e collettivo, favorendo l'incontro, la relazione, la partecipazione, l'inclusione e l'accesso a esperienze culturali e formative;
- la stessa A.O.U.I. ha manifestato interesse a collaborare con l'Università per la riqualificazione dell'Area, a beneficio della comunità accademica e ospedaliera, condividendo le finalità del Progetto;

- l'Università ha predisposto una Relazione tecnica dell'intervento, idonea a rappresentare lo stato di fatto dell'Area e l'ipotesi progettuale (**All. 2**), che è stata sottoposta e approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 31 marzo 2026;
- le Parti riconoscono il comune interesse pubblico alla valorizzazione dell'Area e intendono disciplinare mediante il presente atto i rispettivi impegni per la realizzazione del Progetto e la successiva gestione dell'Area;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse e allegati
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo, anche ove non espressamente richiamate.

Art. 2 - Oggetto
Il presente Accordo disciplina i rapporti tra le Parti per la realizzazione del Progetto di riqualificazione dell'area verde all'interno del compendio del Policlinico di Borgo Roma, denominato "Riqualificazione del Parco Tansella-Bassi, quale spazio per il benessere, la socialità e le attività all'aperto a servizio della comunità universitaria e ospedaliera", come rappresentato nell'allegata Relazione tecnica dell'intervento (**All. 2**), e per la successiva gestione dell'Area finalizzata alla fruizione da parte della comunità universitaria e ospedaliera, secondo modalità compatibili con le esigenze sanitarie dell'utenza ospedaliera.

Art. 3 – Interventi a carico dell'Università
L'Università si impegna a:
- progettare ed eseguire, in qualità di stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. 36/2023, gli interventi di riqualificazione dell'Area sulla base dell'ipotesi progettuale rappresentata nella Relazione tecnica (All. 2), comprensivi della realizzazione di percorsi pedonali accessibili e pavimentati, della sistemazione delle aree di accesso nord e sud, della realizzazione di un'area centrale attrezzata idonea ad attività didattiche e ricreative, della riqualificazione dell'area destinata ad attività all'aperto, nonché di eventuali opere accessorie quali segnaletica, elementi di arredo e predisposizioni impiantistiche;
- provvedere alla fornitura e installazione di arredi urbani di cui alla menzionata Relazione tecnica, tra cui tavoli, panche anche per uso picnic e cestini per la raccolta differenziata; gli interventi saranno realizzati, nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento ai Criteri Ambientali Minimi (CAM), nonché alle normative in materia di accessibilità e abbattimento delle barriere architettoniche;
- garantire la corretta esecuzione dei lavori, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza e il collaudo delle opere.

Art. 4 – Consegna e presa in carico delle opere
Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto l'Università si impegna a consegnare all'A.O.U.I. un cronoprogramma dei lavori previsti nel Progetto e nell'All.2, concordando con l'A.O.U.I. i termini e le modalità di accesso all'Area da parte per l'esecuzione dell'intervento.
Al termine dei lavori e a seguito dell'emissione del Certificato di ultimazione dei lavori e del Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo (sostituibile con il Certificato di Regolare Esecuzione per opere di importo pari o inferiore a 1 milione di euro), l'Università provvede alla formale consegna dell'Area riqualificata all'A.O.U.I.; da tale momento l'A.O.U.I. assume la gestione dell'Area, fatto salvo quanto

previsto nei successivi articoli; eventuali vizi o difetti riscontrati saranno segnalati all'Università per gli adempimenti conseguenti nei confronti dell'appaltatore.

Art. 5 – Obblighi a carico dell'A.O.U.I.
L'A.O.U.I. si impegna a:
- garantire gli interventi di disinfestazione e lotta agli infestanti, con particolare riferimento alle zanzare;

Art. 6 – Manutenzione delle opere
Restano in capo all'Università gli interventi di manutenzione straordinaria relativi ai manufatti e alle opere realizzate, quali percorsi, pavimentazioni, opere edili e analoghi; restano in capo all'A.O.U.I. tutte le attività di manutenzione ordinaria e la gestione complessiva dell'Area.

Art. 7 – Modalità di utilizzo dell'Area
L'Area è destinata a finalità culturali, didattiche, ricreative e di promozione del benessere; l'utilizzo dovrà avvenire nel rispetto delle esigenze sanitarie e organizzative dell'Ospedale di Borgo Roma, nonché delle norme di sicurezza e quiete pubblica; l'organizzazione di eventi o attività dovrà essere preventivamente concordata con l'A.O.U.I.; è fatto divieto di utilizzi incompatibili con la destinazione dell'area o che possano arrecare pregiudizio alla sicurezza o al decoro.

Art. 8 – Sicurezza e gestione delle interferenze
Le Parti si impegnano a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, anche con riferimento alla gestione delle interferenze tra attività universitarie e attività sanitarie; ove necessario, sarà predisposto apposito Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI); l'Università garantisce la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, mentre l'A.O.U.I. garantisce la sicurezza nella fase di gestione dell'area.

Art. 9 – Responsabilità e coperture assicurative
Ciascuna Parte è responsabile per le attività di propria competenza; l'Università risponde per la corretta esecuzione delle opere e per la manutenzione straordinaria dei manufatti; l'A.O.U.I. risponde della gestione e manutenzione dell'area; le Parti si impegnano a dotarsi di adeguate coperture assicurative per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 10 – Oneri economici
I costi di progettazione e realizzazione dell'intervento sono a carico dell'Università; i costi di gestione, manutenzione ordinaria e gestione del verde sono a carico dell'A.O.U.I.; i costi relativi alla manutenzione straordinaria dei manufatti e alle opere realizzate sono a carico dell'Università.

Art. 11 – Oneri fiscali
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR 131/1986, in misura fissa, ai sensi dell'art. 9, tariffa parte prima, del medesimo DPR.
Le spese di bollo, dovute fin dall'origine ai sensi dell'art. 2, comma 1, e dell'art. 2, tariffa parte prima, del DPR 642/72, saranno effettuate sull'unico originale elettronico e sono a carico delle Parti.

Art. 12 – Durata
La presente convenzione ha durata di tre anni dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile previo accordo tra le Parti.

Art. 13 – Recesso e risoluzione
Ciascuna Parte potrà recedere dalla presente convenzione per giustificati motivi, previo preavviso di almeno 6 mesi; in caso di inadempimento degli obblighi previsti, la Parte non inadempiente potrà diffidare l'altra ad adempiere entro un termine congruo, decorso inutilmente il quale la convenzione si intenderà risolta.

Art. 14 – Controversie
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in merito al presente Accordo, qualora non venisse definita in via amichevole, sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Venezia.

Art. 15 – Disposizioni finali
Le Parti dichiarano che il presente Accordo è frutto di trattative e di negoziazione diretta tra le stesse, in ogni sua parte.
Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del Codice Civile e della normativa vigente in materia, degli Statuti e dei regolamenti delle parti contraenti; eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere formalizzate per iscritto; le Parti si impegnano a collaborare in buona fede per il perseguimento delle finalità di interesse pubblico sottese al presente accordo.

Verona, _____

Per l'Università degli Studi di Verona	Per l'A.O.U.I. di Verona
Direttrice Generale Dott.ssa Donatella Marsiglia	Direttore Generale Dott. Paolo Petralia